



ACCERTAMENTO

La nuova consultazione semplificata nello Statuto del contribuente

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Il punto sulla Riforma fiscale alla luce dei decreti attuativi

Scopri di più

Il D.Lgs. 219/2023 (pubblicato in G.U. n. 2 del 3.1.2024), attuativo degli [articoli 4 e 17, L. 111/2023](#) (Legge delega per la riforma fiscale), contiene le modifiche allo **Statuto del contribuente di cui alla L. 212/2000**. Per quel che interessa in questa sede, sono inseriti nello Statuto del contribuente i **seguenti articoli**:

- 10-sexies, L. 212/2000, in cui sono elencati i documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria (**circolari interpretative e applicative**, consulenza giuridica, interpelllo e consultazione semplificata);
- 10-septies, L. 212/2000, **dedicato alle circolari**;
- 10-octies, L. 212/2000, dedicato alla **consulenza giuridica**;
- 10-nones, L. 212/2000, dedicato alla **nuova consultazione semplificata**.

Viene altresì riscritto l'[articolo 11, L. 212/2000](#), con riferimento all'istituto dell'interpello, la cui presentazione è subordinata al **versamento di un contributo**, la cui misura e modalità di versamento dovranno essere individuate con **apposito decreto del MEF** in funzione:

- della **tipologia di contribuente**;
- del **volume d'affari** o dei ricavi del contribuente;
- della particolare **rilevanza e complessità** della questione oggetto di istanza.

Con riguardo alle possibilità da parte del contribuente di conoscere il pensiero dell'Amministrazione Finanziaria relativamente a casi concreti e personali, il sistema che esce dalla riforma prevede **due situazioni**:

- il **nuovo istituto della consultazione semplificata**, riservato alle persone fisiche ed alle imprese minori;
- l'**interpello**, già presente in passato, ma oggetto di modifiche, per tutti gli altri e, quale ulteriore opportunità per i soggetti interessati dalla consultazione semplificata, qualora quest'ultima **non abbia reso possibile soddisfare la richiesta del contribuente**.



Più nel dettaglio, il nuovo istituto della **consultazione semplificata è riservato alle persone fisiche**, anche non residenti, ed a tutte le **società Irpef** di cui all'[articolo 5, Tuir](#) (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, e società equiparate) **che applicano il regime di contabilità semplificata**. Sono escluse, quindi, le **imprese individuali** (persone fisiche) e le **società di persone che adottano**, per obbligo o per opzione, **il regime di contabilità ordinaria**, così come da un'interpretazione letterale dovrebbero essere **esclusi gli esercenti arti e professioni** (individuali o associati), in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'[articolo 18, D.P.R. 600/1973](#) (che individua gli obblighi contabili delle sole imprese in regime semplificato).

Il **servizio di consultazione semplificata**, di cui al nuovo articolo 10-nonies, [L. 212/2000](#) (Statuto del contribuente), è **fruibile gratuitamente** dai predetti soggetti avvalendosi dei servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria, anche tramite intermediari specificamente delegati, e deve riguardare **casi concreti**. Dal punto di vista pratico, il contribuente accede ad **un'apposita banca dati che contiene**, nel rispetto della normativa sulla privacy, **tutti i documenti di prassi dell'Amministrazione stessa** (circolari, risposte di consulenza giuridica e interPELLI) nonché le **risoluzioni e ogni altro atto interpretativo**. Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 10-nonies, [L. 212/2000](#), la consultazione della banca dati dovrebbe consentire al contribuente di **individuare la soluzione al proprio quesito** interpretativo o applicativo. Qualora dalla consultazione il contribuente **non riesca ad individuare la soluzione** al proprio quesito, è prevista la possibilità di **presentare istanza di interpello**.

È stabilito, infine, che si applichi l'[articolo 10, comma 2, L. 212/2000](#), secondo cui “*non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa*”.